



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA -
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLA TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
DIVISIONE VI – CONTROLLO EMISSIONI RADIOELETTRICHE. AUTORITÀ DI SORVEGLIANZA SUGLI APPARATI RADIO.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata;
- VISTO** l'annesso alla Convenzione STCW '78, come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
- VISTO** il Codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW), adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7/7/1995;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 recante "*Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare*", il quale abroga il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136 ("*Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare*");
- VISTO** il decreto ministeriale 26 gennaio 2016 concernente il "*Riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione, per la gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS*" (G.U.-serie generale – 19/03/2016 - n. 66);
- VISTE** le *Modalità procedurali*, previste dal disposto di cui all'articolo 3, comma 3° del richiamato decreto ministeriale 26 gennaio 2016, per il conseguimento del riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS, di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e all'allegato I, capo IV, relativamente allo svolgimento dei corsi di formazione destinati agli operatori radio GOC (General Operator's Certificate) e ROC (Restricted Operator's Certificate);
- VISTO** il decreto interministeriale del 15 febbraio 2006 e successive modifiche e integrazioni recante "*Individuazioni delle prestazioni di attività nell'ambito delle comunicazioni per conto terzi ai sensi dell'articolo 6 decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366*";
- VISTO** il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, i commi 1 e 7 dell'articolo 1;
- VISTO** il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e successive modificazioni e integrazioni, nonché da ultimo il decreto legge 11.11.2022 n. 173 coordinato con la legge di conversione 16.12.2022, n. 204 recante "*Disposizioni urgenti in materia di*

riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che all’articolo 1, comma 1, lett. a) sostituisce il *Ministero dello sviluppo economico* con il *Ministero delle imprese e del made in Italy*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 novembre 2021 recante “*l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale*” con le relative funzioni del Ministero, in particolare all’ Allegato 2 che individua nella “*Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione - Divisione VI Controllo emissioni radioelettriche. Autorità di sorveglianza sugli apparati radio*” l’attività relativa al riconoscimento di idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione per la gente di mare come radio operatori che operano su navi tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2016;

VISTO il decreto direttoriale del 25 settembre 2023 di rinnovo e costituzione della *Commissione tecnica di idoneità*, prevista dall’articolo 3, comma 3°, del citato decreto ministeriale 26 gennaio 2016;

VISTA la domanda per il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS – GOC e ROC” – acquisita al protocollo 84421 del 27 aprile 2023, presentata dalla società **GENTE di MARE s.r.l.**, con annessa documentazione, nonché la richiesta di integrazione della documentazione carente del 4 agosto 2023, con sospensione del procedimento sino alla completa acquisizione dei documenti previsti, i quali documenti sono stati successivamente trasmessi ed acquisiti in data 7 agosto 2023, con prot. 158658 ed in data 18 settembre 2023 con prot. 180576 a completamento della stessa domanda;

CONSIDERATA la nota spese in conto terzi secondo le citate modalità procedurali e il decreto interministeriale del 15 febbraio 2006, onde poter procedere al suddetto riconoscimento di idoneità, i cui atti di spesa di accettazione e di acconto sono stati acquisiti, per conto della società GENTE di MARE s.r.l. in data 7 agosto 2023;

VISTO il “Rapporto di Valutazione sul riconoscimento di idoneità” della GENTE di MARE s.r.l. come redatto dagli ispettori incaricati dalla *Divisione IV “Reti, sistemi e apparati di comunicazione elettronica”* della *Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione* di svolgere la predetta valutazione ispettiva presso la società medesima;

VISTO che l’attività di valutazione finalizzata alla verifica del possesso, da parte della società richiedente, anche dei requisiti di cui all’allegato 1 del predetto decreto ministeriale 26 gennaio 2016 - effettuata dagli ispettori individuati dalla predetta *Divisione VI*, con trasmissione dell’esito in data 22 settembre 2023 - ha evidenziato, ai sensi dell’articolo 4, comma 1° del precitato decreto ministeriale, per i corsi espletati in sede, la congruità e la conformità seguente:

- ✓ del programma formativo a quanto previsto dal DM 26 gennaio 2016;
- ✓ di n. 1 aula idonea per la formazione;
- ✓ delle attrezzature idonee allo svolgimento dell’attività formativa così come elencate nella documentazione prodotta dalla società GENTE di MARE s.r.l.;

- ✓ del corpo docente costituito da n. 4 istruttori in possesso delle competenze previste dalle modalità procedurali;
- ✓ di n. 1 postazione per gli istruttori;
- ✓ di n. 8 postazioni per gli allievi;

VISTO il parere favorevole espresso dalla *Commissione tecnica di idoneità* nella seduta del 4 ottobre 2023, ai fini del *“Riconoscimento di idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS”*;

ACQUISITO il saldo della spesa in conto terzi per conto della società GENTE di MARE s.r.l. in data 18 ottobre 2023 al fine di poter emettere il presente provvedimento secondo le modalità procedurali e i relativi modelli e documentazione;

ACQUISITA agli atti, con protocollo n. 84421 del 27 aprile 2023, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale i soggetti di cui all’art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso decreto legislativo;

D E C R E T A

ARTICOLO 1

1. Alla società **“GENTE di MARE s.r.l.”** – con sede in Via San Giovanni, 19 - Stradario 03350, 57123 Livorno – è riconosciuta l’idoneità, ai sensi del decreto ministeriale 26.01.2016, *allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS*, di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e all’allegato I, Capo IV, relativamente allo svolgimento dei corsi di formazione per il GOC (*General Operator’s Certificate*) e ROC (*Restricted Operator’s Certificate*).
2. I corsi di formazione di cui al precedente comma 1° vengono espletati in sede come segue:
 - a. programma formativo conforme a quanto previsto dal decreto ministeriale 26/01/2016;
 - b. n. 1 aula idonea per la formazione;
 - c. attrezzature idonee allo svolgimento dell’attività formativa così come elencate nella documentazione prodotta dalla società GENTE di MARE s.r.l.;
 - d. corpo docente costituito da n. 4 istruttori in possesso delle competenze previste dalle modalità procedurali;
 - e. n. 1 postazione per gli istruttori;
 - f. n. 8 postazioni per gli allievi.

ARTICOLO 2

1. Il riconoscimento di idoneità di cui all’articolo 1 ha validità di cinque anni ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 26.01.2016 a decorrere dall’adozione del presente decreto.

ARTICOLO 3

1. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, come previsto dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale 26.01.2016, verifica la sussistenza dei requisiti che hanno consentito il rinnovo del riconoscimento di idoneità attraverso l'attività di sorveglianza.
2. L'inosservanza delle condizioni che hanno consentito il rinnovo del riconoscimento di idoneità o ogni variazione dei soggetti che hanno ottenuto il rinnovo del riconoscimento con perdita dei requisiti richiesti, comportano, ai sensi dell'articolo 5 del più volte citato decreto ministeriale 26.01.2016, la sospensione del rinnovo del riconoscimento. L'atto di revoca del provvedimento di rinnovo del riconoscimento viene disposto nei 30 giorni successivi all'adozione del secondo provvedimento di sospensione, così come previsto dalle modalità procedurali.
3. La sospensione può essere disposta anche su richiesta specifica, per un determinato periodo, da parte del soggetto titolare del provvedimento, così come previsto dalle modalità procedurali.

ARTICOLO 4

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto della società GENTE di MARE s.r.l., rilevante ai fini del riconoscimento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla *Divisione VI - Controllo di emissioni radioelettriche. Autorità di sorveglianza sugli apparati radio - Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.*

ARTICOLO 5

1. Il presente decreto autorizzatorio viene notificato al soggetto destinatario GENTE di MARE s.r.l. a mezzo indirizzo pec, ai fini della sua stessa efficacia.
2. La decorrenza e la durata del presente decreto di rinnovo di idoneità sono stabilite dal suddetto articolo 2.

ARTICOLO 6

Il presente decreto di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy: www.mimit.gov.it alla sezione "Comunicazioni" alla voce "Radio" > "Autorizzazioni e licenze" > "Servizio radioelettrico marittimo" > alla sottovoce "Disciplina tecnica - Riconoscimento idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione come radioperatori (Dm 26/01/2016)".

Roma

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Eva Spina)

*"Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e modifiche"*